

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 57 del 21/12/2000 - rif.

Determinazione n. 57 del 21/12/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2

Il disposto dell'art.17, co.8, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., nella parte in cui sottolinea la necessità che il professionista sia iscritto in apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, alla luce altresì del R.D. 23/10/1925, n.2537, deve essere inteso nel senso che è esclusiva la competenza degli ingegneri in materia dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati. La laurea in ingegneria non è idonea all'espletamento di incarichi che richiedono l'iscrizione nella categoria della consulenza architettonica per interventi su beni vincolati.